

Publicato il 08/05/2020

N. 04877/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05773/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5773 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Alessandro Patti, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via
dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marco Versiglioni non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019 del
19 Febbraio 2019 pubblicata il 21 Febbraio 2019 che ha approvato la graduatoria
definitiva di cui al bando n.06/2016 e disposto per la copertura di n.453 posti

vacanti di giudice tributario presso le sedi della commissioni provinciali e regionali tributarie , oltre ad ulteriori n. 8 posti destinati alle commissioni provinciali e regionali di Bolzano, nonché di tutti gli atti presupposti, siano o non siano essi endoprocessuali, preordinati e/o consequenziali.

Con motivi aggiunti presentati il 10 gennaio 2020:

della delibera CPGT del 15/23 Ottobre 2019 che ha approvato l'ultima graduatoria del bando n. 6/2016 per la nomina a Giudice Tributario;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Vista l'ordinanza collegiale nr. 7851 del 18 giugno 2019, con la quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio sul ricorso introduttivo a mezzo pubblici proclami, con le modalità e nei termini ivi meglio precisati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2020 il dott. Salvatore Gatto Costantino, in collegamento da remoto mediante videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. nr. 18 del 17 marzo 2020, conv. in l. 24 aprile 2020, nr. 27;

Rilevato che a corredo dei motivi aggiunti, notificati ad un controinteressato, parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami;

Ritenuto di autorizzare tale integrazione, come già disposto in ordine al ricorso introduttivo con la richiamata ordinanza nr. 7851/2019 e nel rispetto delle medesime modalità ivi indicate, ovvero mediante pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (ex art. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione dell'avviso relativo ai motivi aggiunti sul

sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dovrà rispettare le modalità di seguito esposte;

Ritenuto di prescrivere che la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso nell'ambito del quale sono proposti i motivi aggiunti;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria gravata, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso per motivi aggiunti , con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di disporre l'obbligo per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di:

- a) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso per motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei

controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

c) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

d) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso per motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto di rinviare le parti alla pubblica udienza del 14 ottobre 2020, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in

motivazione, con obbligo per l'Amministrazione di eseguire le prescrizioni pure in parte motiva indicate.

Rinvia le parti per la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 14 ottobre 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 in collegamento da remoto mediante videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. nr. 18 del 17 marzo 2020, conv. in l. 24 aprile 2020, nr. 27, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE

Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO